



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019.  
CIG 90009288C1**

**INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento**
- Articolo 2 - Requisiti e modalità dell'affidamento**
- Articolo 3 - Durata della concessione**
- Articolo 4 – Osservanza del Capitolato, di Leggi, Decreti e Regolamenti**
- Articolo 5 – Referente unico**
- Articolo 6 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del contratto**
- Articolo 7 - Importo a base di gara e minimo garantito.**
- Articolo 8 - Corrispettivo del servizio e liquidazione.**
- Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 10 - Versamenti e rendicontazione**
- Articolo 11 - Software gestionale e documentazione amministrativa**
- Articolo 12 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**
- Articolo 13 – Modalità di gestione del canone unico.**
- Articolo 14 - Modalità di riscossione e gestione contabile**
- Articolo 15- Ulteriori obblighi**
- Articolo 16 - Prescrizioni in merito alla sicurezza**
- Articolo 17 - Sede Operativa – Sportello al pubblico**
- Articolo 18 - Personale**
- Articolo 19 - Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**
- Articolo 20 - Trattamento di dati personali e riservatezza**
- Articolo 21 – Cauzione definitiva**
- Articolo 22 – Responsabilità della ditta aggiudicataria verso terzi – polizza assicurativa**
- Articolo 23 - Risoluzione del contratto**
- Articolo 24 – Modifica del contratto – Risoluzione – Recesso**
- Articolo 25 – Inadempienze e penali**
- Articolo 26 - Decadenza**
- Articolo 27 - Osservanza di leggi e regolamenti**
- Articolo 28 – Divieto di cessione e di subappalto**
- Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 30 – Foro competente**
- Articolo 31 – Norme di rinvio**

## Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. della Legge 160/2019 nel rispetto del Regolamento comunale di riferimento e della normativa di settore vigente.
2. Alla luce della normativa richiamata, i canoni di cui al comma precedente sostituiscono con invarianza di gettito ed a partire dal 01.01.2021, la Tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). A tal fine, il Comune di Casagiove con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 24 del 27/04/2021**, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ha approvato il Regolamento per la Istituzione e la Disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che è pubblicato e reso accessibili nei modi di legge.
3. In relazione ai servizi di cui sopra vengono trasferiti all'Aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. L'Aggiudicatario sarà, pertanto, il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare tutte le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il Concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti il servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. Il servizio, per la natura comune delle entrate e per la pressoché identica disciplina dei due canoni, si identifica in un unico lotto e, pertanto, l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi richiesti e non parte di essi. Non saranno ammesse offerte parziali. L'offerta economica dovrà presentare, a pena di esclusione, l'indicazione dell'aggio offerto per il servizio, in ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara.
5. Le attività dovranno essere realizzate con efficacia e efficienza, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il presente capitolato, nella normativa di settore e nel relativo regolamento comunale, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione e decadenza dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune.

## Articolo 2 - Requisiti e modalità dell'affidamento

1. Il servizio è affidato in concessione tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con le modalità ed i criteri previsti nel disciplinare di gara, ai soggetti abilitati iscritti all'Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11 settembre 2000, n.289 (Art. 53, comma 1, D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446).
2. L'ente ai sensi del comma 790 dell'art. 1 della legge 160/2019, consente al soggetto affidatario dei servizi la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantendo l'accesso, in sola visualizzazione, ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate in affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e dell'art. 1, comma 788 della legge n. 160/2019, **sono escluse** le attività di incasso diretto da parte dei soggetti affidatari privati, con la conseguenza che questi ultimi non possono essere mai considerati enti creditori.

## Articolo 3 - Durata della concessione

1. La concessione avrà durata di **anni 5 (cinque)** e decorrerà dalla data di stipula del contratto o in caso di

necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione, nei modi e nelle condizioni del comma 8, nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'aggiudicatario medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

2. Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (06) mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. In caso di sopravvenute ed imprevedute esigenze istituzionali incompatibili con la continuazione del servizio oggetto del presente appalto, l'Ente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente incarico con preavviso scritto di 30 giorni.
4. La scelta del rinnovo o meno del rapporto al termine del quinquennio è di insindacabile competenza dell'Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
5. Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.
6. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resta titolare e responsabile:
  - a) della riscossione, fino a totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;
  - b) della riscossione, fino a totale esaurimento delle procedure, della riscossione coattiva affidata in corso di concessione;
7. Per le somme incassate ai sensi delle due lettere precedenti si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato ed all'offerta proposta in sede di gara.
8. Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, il Concessionario fornisce entro trenta giorni apposita relazione illustrativa nella quale sono indicati i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle attività. Qualora le attività di cui al comma 4 avessero durata superiore all'anno solare, la relazione di cui al periodo precedente viene aggiornata semestralmente dal Concessionario.
9. Alla scadenza della presente concessione, l'Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio delle banche dati, dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.
10. A tal fine l'Aggiudicatario è obbligato:
  - a concordare con l'Ente nei 50 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;
  - a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

L'Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

11. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione, il servizio in oggetto della concessione è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Dirigente

competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del lavoro.

12. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedono la totale abolizione dell'oggetto del presente affidamento.

#### **Articolo 4 – Osservanza del Capitolato, di Leggi, Decreti e Regolamenti**

1. La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, dalla normativa generale in materia di esternalizzazione di servizi pubblici nonché dalle norme che disciplinano le entrate in oggetto. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
2. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato. Il Concessionario è altresì obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute in leggi, decreti e regolamenti anche dell'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale.
3. Il Concessionario si impegna, altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5 – Referente unico**

1. Il Referente unico per il concessionario è il Dirigente dell'Area cui afferisce il servizio tributi o altro soggetto dallo stesso nominato, che interviene per la vigilanza e il corretto adempimento contrattuale del rapporto di concessione, di seguito denominato anche solo "Referente".
2. Il Referente unico coordina gli altri Responsabili di procedimento delle entrate che trasferiranno i carichi delle proprie entrate non riscosse in via ordinaria al concessionario e gestiranno eventuali scarichi di entrate di propria competenza.
3. Il Concessionario deve garantire, per tutto il periodo contrattuale, al Referente unico l'accesso ad una piattaforma web-based (senza alcuna installazione hardware e software presso il Comune), ove detto funzionario possa in ogni momento verificare per i servizi in concessione l'andamento della riscossione, la situazione delle pratiche, sia a livello di dettaglio di singola posizione che complessivamente per le posizioni gestite.

#### **Articolo 6 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del contratto**

1. Nella gestione dei servizi l'aggiudicatario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze. L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità.
2. L'aggiudicatario consentirà ai responsabili degli uffici comunali ed in particolare al Referente unico di effettuare ogni ispezione, controllo e verifica, rendendosi sin d'ora disponibile a fornire, con prontezza, dati e informazioni ritenute utili ai fini della verifica in corso e, infine, tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell'attività di controllo necessaria per conseguire i migliori risultati possibili. Gli atti dovranno essere predisposti nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti deliberativi dell'Ente e dello statuto dei contribuenti.

L'aggiudicatario, inoltre, ha l'obbligo di:

- rendere conto delle proprie attività fornendo relazioni dettagliate, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Ente, che consentano il monitoraggio anche delle proposte illustrate nell'offerta;
- provvedere ad ogni trasmissione di dati prevista per legge;

- su richiesta dell'Ente, fornire un report trimestrale che raccolga l'elenco delle non conformità, dei reclami e del processo di trattamento degli stessi.
- 3. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare immediatamente all'Ente tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto dell'concessione che, ad avviso dell'aggiudicatario medesimo, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.
- 4. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare indagini relative alla soddisfazione dell'utenza.
- 5. È ammessa, in ogni momento, qualsiasi richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del presente capitolato.

#### **Articolo 7 - Importo a base di gara e minimo garantito.**

1. Il Comune riconosce all'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell'IVA costituito dall'**aggio**, nella misura derivante dall'offerta economica, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura etc..) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente concessione, escluse eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti.
2. L'aggio posto a base di gara è del **40%** per il servizio in concessione della riscossione ordinaria e accertamento e riscossione coattiva del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell'art. 1, commi 837 e ss. Della Legge 160/2019.
3. Il valore annuale presunto dell'affidamento posto a base di gara è di € di € 206.611,00 al netto di IVA, determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara (soggetto a ribasso d'asta) calcolato sulla media degli incassi degli ultimi tre anni 2017-2019 (ridotti del 15% alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica in essere e dall'andamento degli incassi dell'annualità 2020/2021) per quanto riguarda i tributi che saranno sostituiti dai canoni con invarianza di gettito (aggio del 40% su gettito medio annuo ponderato di 103.305,60 euro ),00 al netto di IVA,
4. L'importo è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell'importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito determinato come segue: **€ 60.000,00 in ragione d'anno** – ovvero € 300.000,00 per 5 anni - e costituente l'importo minimo annuo garantito dal Concessionario a fronte della globalità delle attività oggetto di concessione ai sensi dell'art. 1 del Capitolato. Il valore, pari ad €. 60.000,00 annui è **incrementato** nella misura del rialzo offerto dal concorrente in sede di gara.
6. Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito, il Concessionario deve provvedere entro il 20 febbraio successivo a quello di riferimento ad integrare la differenza per il raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di tesoreria indicato dal Comune. Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento dell'importo annuo del minimo garantito comporta l'applicazione di una penale del 10% dell'importo versato tardivamente oltre all'applicazione degli interessi legali maturati.
7. Nel caso in cui il Concessionario non procedesse al versamento dell'importo annuo del minimo garantito, il Comun potrà escutere la polizza fideiussoria, ferma restando la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto.
8. Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà oggetto ad alcuna revisione fatto salvo il solo caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino

una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo. In tal caso l'aggio contrattuale ed i minimi garantiti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

9. L'aggiudicatario terrà inoltre conto che, dato che la concessione avrà inizio successivamente al 01.01.2022, per il periodo di concessione dal 01.01.2022 all'inizio del servizio nessun rateo di compenso spetterà per le entrate il cui pagamento per l'anno di riferimento è avvenuto in unica soluzione per tutto l'anno di imposta. Tutte le somme introitate dal comune o dall'aggiudicatario uscente, nel periodo di validità della concessione, concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato a favore della nuova concessione, ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio al nuovo concessionario.

#### **Articolo 8 - Corrispettivo del servizio e liquidazione.**

1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti.
2. L'Ente si impegna a liquidare l'aggio spettante al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire al concessionario la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti – garantisce l'accesso ai conti correnti intestati all'Ente locale e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
4. A tal fine, il Concessionario è tenuto a trasmettere, per ogni trimestre solare, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre, all'Ente la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel trimestre precedente e affluite sui conti correnti dell'Ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, l'Ente provvederà alla liquidazione e al pagamento della fattura emessa dal Concessionario.
5. Il Concessionario dovrà fatturare distintamente per le diverse tipologie di entrata, applicando ed esponendo l'importo relativo all'I.V.A., se dovuta. Le fatture dovranno contenere l'indicazione del compenso di riscossione applicato, del rimborso delle spese postali/di notifica (anticipate dal concessionario) e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive per tipologia di entrata in caso di sgravio, di accertata inesigibilità o di pagamento parziale di quanto dovuto dal debitore.
6. Ai fini della liquidazione, il Concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata la tipologia di entrata ed ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati del debitore, l'importo delle somme versate e la relativa annualità e distinzione per interessi, sanzioni, spese di notifica e relative alla diverse procedure);

#### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 10 - Versamenti e rendicontazione**

1. I versamenti relativi ai canoni verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema PagoPA.

2. L'Ente comunicherà gli estremi del proprio conto corrente sul quale confluiranno le entrate derivanti dall'attività di riscossione ordinaria e coattiva effettuata dall'Aggiudicatario.
3. Competono all'Ente sia la gestione del sistema PagoPA quanto le spese del conto e gli interessi.
4. È obbligo dell'Aggiudicatario adeguare e far interfacciare il proprio gestionale con il sistema PagoPA strutturato dall'Amministrazione, con costi e spese a carico del Concessionario;
5. Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permetterà la visibilità, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente all'Aggiudicatario al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi per permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.
6. L'Aggiudicatario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per i singoli tributi oggetto di concessione, l'Aggiudicatario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
7. Le parti potranno, in ogni caso, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse.
8. L'Aggiudicatario è tenuto a rimettere al Comune mensilmente il rendiconto analitico dei pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati tra le due tipologie di canone e distinti per annualità, indicando distintamente imposta, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.
10. L'Aggiudicatario deve comunque curare la trasmissione di tutti i dati richiesti o previsti dalla normativa in vigore, inviandoli, se previsto, all'autorità preposta ad effettuare i controlli.
11. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.
12. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

#### **Articolo 11 - Software gestionale e documentazione amministrativa**

1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull'andamento delle riscossioni effettuate, l'Aggiudicatario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software gestionale da mettere a disposizione dell'Ente. La procedura informatica consultabile via web dovrà essere realizzata secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente o concordati tra le parti e deve essere in grado di:
  - a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
  - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura, ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale di tutte le posizioni. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.
3. L'Aggiudicatario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti.
4. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dall'Aggiudicatario incluse le comunicazioni e rapporti con l'utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.ms.ii (CAD), con l'obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale dell'Ente. In particolare, l'Aggiudicatario

deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei, all'archiviazione di tutti i documenti digitali, delle comunicazioni generate alla conservazione di queste ed alla loro indicizzazione. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, ricorsi, memorie difensive, etc.

5. L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere un'attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica. L'archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.
6. L'avvio della modalità di archiviazione, previa dematerializzazione degli atti, dovrà comunque essere oggetto di accordo con l'Amministrazione contraente. L'archiviazione digitale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sulla riproduzione e conservazione dei documenti per la pubblica Amministrazione. Per ogni inadempienza, riscontrata dall'Ente (quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo fascicolo non creato o carente di documentazione, ecc) questi potrà applicare una penale nella misura di cui all'art.23, a propria discrezione.
7. L'Aggiudicatario dovrà fornire al Comune, senza alcun ulteriore aggravio, gli strumenti di lettura degli archivi digitali, che rimarranno di proprietà del Comune stesso al termine della concessione.

#### **Articolo 12 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, Il concessionario si impegna a svolgere il servizio delle pubbliche affissioni secondo le disposizioni contenute dall'art. 35 a 39 del vigente Regolamento per la Istituzione e la Disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ossia a compiere la materiale affissione dei manifesti pubblicitari, utilizzando esclusivamente gli appositi impianti, a seconda della destinazione d'uso degli stessi stabilita nel piano generale degli impianti, in base alle richieste degli utenti.
  - Le affissioni saranno effettuate dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune, negli appositi spazi, tenuto conto della classificazione degli impianti di affissione di cui al vigente Piano comunale delle pubbliche affissioni.
  - Le affissioni devono essere annotate in apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento della commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
  - Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione della maggiorazione prevista dal comma 9 del citato art. 22, del D.Lgs. 507/93 da attribuire al Concessionario del servizio, per la particolarità della prestazione, nella misura del 50 per cento.
  - Le richieste di affissioni di manifesti e di altri mezzi pubblicitari devono essere inoltrate direttamente al concessionario il quale deve provvedervi in conformità alle norme vigenti. Ogni manifesto o altro mezzo pubblicitario simile può essere affisso solo se sullo stesso viene apposta la dicitura "**Comune di Casagiove – Servizio affissioni**" con la data di scadenza dell'affissione stessa.
  - Scaduto detto termine il concessionario deve eliminare ovvero coprire completamente i manifesti con altri nuovi o con fogli di carta, in modo da non prolungare mai l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e per cui furono riscossi i corrispondenti diritti.
  - L'eventuale deaffissione dei manifesti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti è a carico del concessionario, a cui non compete alcun rimborso spese.
2. Il concessionario deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine e non può svolgere servizi diversi da quelli richiesti.
3. Il concessionario deve inoltre:
  - individuare giornalmente sul territorio comunale, sugli impianti pubblicitari comunali destinati all'affissione di natura istituzionale e commerciale, i manifesti esposti abusivamente, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
  - affiggere gli avvisi mortuari negli impianti a tale scopo appositamente individuati;

- affiggere in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, manifesti od avvisi anche in casi eccezionali nelle ore notturne, festive o prefestive;
  - provvedere, anche su richiesta del Comune, all'immediata copertura delle affissioni effettuate sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario ed alla rimozione delle affissioni effettuate fuori dai luoghi a ciò destinati, provvedendo a propria cura e spese al recupero del tributo evaso, con l'addebito delle spese sostenute nei confronti dei responsabili;
  - provvedere gratuitamente a tutte le affissioni di manifesti prodotti dall'ente appaltante, nonché dei manifesti.
  - utilizzare per il servizio di affissione materiali od altri additivi non inquinanti;
  - provvedere ad asportare e a smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti in pubbliche vie, in conformità alle vigenti norme che disciplinano il servizio di asporto dei rifiuti;
  - rispettare tassativamente le date di affissione e defissione dei manifesti;
5. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto **prende in consegna** dal comune di Casagiove, gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto nella consistenza indicata in apposito **verbale di consegna**;
  6. il Concessionario potrà installare nuovi impianti previa comunicazione e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale sulla base del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, fornitura, installazione e reinstallazione degli impianti saranno a totale carico del concessionario.
  7. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di installazione, riparazione e manutenzione o sostituzione degli impianti saranno applicate le penali di cui al presente capitolato.
  8. Il concessionario è tenuto a vigilare sul territorio e a relazionare sull'esistenza di impianti irregolari e abusi di ogni genere e a provvedere alla loro rimozione e custodia su semplice richiesta dell'ente.
  9. Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato l'ente.
  10. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare all'ente tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza ed in perfetto stato di conservazione, inclusi gli impianti nuovi installati dal medesimo concessionario in esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo, senza che gli spetti alcun compenso.
  11. Eventuali inadempienze e danni degli impianti, verificate in contraddittorio con il concessionario, saranno quantificate, con conseguente rivalsa sulla cauzione.

### **Articolo 13 – Modalità di gestione del canone unico**

1. Il concessionario si impegna a curare la gestione del canone unico consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla liquidazione e all'accertamento, ed in particolare:
  - a) provvedere a realizzare una banca dati informatizzata con le informazioni provenienti dalle rilevazioni effettuate sul territorio comunale, oltre alle denunce di attivazione/variazione/cessazione dei mezzi pubblicitari. Entro il 31 gennaio successivo ad ogni anno solare e comunque alla chiusura del contratto, la banca dati digitale in formato aperto deve essere consegnata all'ente, secondo un tracciato stabilito tra le parti;
  - b) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni in merito ai contribuenti;
  - c) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio, che deve essere svolto con le modalità specificate nel precedente articolo;

- d) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dall'ente senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal regolamento comunale;
- e) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- f) ad accertare i casi di evasione e/o elusione del canone unico con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi, nonché le eventuali rettifiche o annullamenti degli avvisi emessi con l'istituto dell'autotutela;
- g) a trasmettere tempestivamente all'Ente l'istruttoria delle domande di rimborso presentate dai contribuenti. L'Ente emetterà apposito atto di rimborso da notificare al contribuente. Divenuto definitivo il rimborso verrà liquidato direttamente dall'Ente con fondi propri.
- h) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. Le banche dati dovranno essere aggiornate tempestivamente, così da consentire all'ente la verifica puntuale dell'andamento della gestione;
- i) a partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo dell'Ente, alle procedure di contenzioso tributario avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996. L'Ente dovrà ricevere copia dei ricorsi e delle costituzioni, per opportuna conoscenza.
- j) inviare ai contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, entro un mese dalla scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi dell'importo richiesto. In tale preavviso devono essere specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, le forme di pagamento a disposizione del contribuente, l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura degli uffici del concessionario, nonché il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra informazione ritenuta utile per il contribuente;
- k) attivare le eventuali nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.
- l) verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzatori con quelli esposti;
- m) individuare giornalmente sul territorio comunale tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata di tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti addebitando le relative spese al trasgressore;
- n) controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;
- o) individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento. Tutte le spese relative alla notifica degli atti ed ingiunzioni fiscali sono a completo carico dell'utente;
- p) redigere apposito registro contenente l'elenco di tutta la pubblicità temporanea con le singole date di scadenza. In tali scadenze verificare l'avvenuta rimozione ed, in caso contrario, emettere e notificare il relativo avviso di accertamento;
- q) provvedere, anche su richiesta del Comune, all'immediata copertura della pubblicità abusiva effettuata sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario, provvedendo a propria cura e spese al recupero del tributo evaso, con l'addebito delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.
- r) dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di

autorizzazioni.

1. Il Concessionario, subentrando al Comune in tutti i diritti e obblighi, si impegna a portare a termine le procedure già iniziate.

#### **Articolo 14 - Modalità di riscossione e gestione contabile**

1. La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone unico patrimoniale deve essere realizzata mediante l'utilizzo di due distinti conti correnti postali intestati al comune di Casagiove, l'uno per i versamenti dell'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, l'altro per i versamenti TOSAP.. Il Concessionario sarà abilitato alla sola visualizzazione dei conti correnti, con finalità di controllo e per il corretto espletamento di tutte le attività oggetto del presente appalto, mentre gli incassi saranno effettuati esclusivamente dal Comune. E' espressamente vietata, a pena di risoluzione del contratto, la riscossione di somme con modalità diverse dal versamento sui conti correnti postali intestati al comune.
2. Il Concessionario è tenuto inoltre a consegnare all'Ufficio Tributi, che dovrà rilasciare apposita ricevuta, copia dei ruoli o liste di carico dei suddetti tributi alla fine di ogni anno.
3. Inoltre il Concessionario dovrà tenere costantemente e correttamente aggiornati:
  - un registro protocollo per la corrispondenza;
  - un registro di inventario del materiale utilizzato durante lo svolgimento del servizio;
4. In ogni caso la gestione del servizio e la relativa modulistica, devono attenersi alle disposizioni dettate dai Regolamenti comunali in materia e nel rispetto del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà attenersi alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale delle Finanze 26 aprile 1994.
6. Il Concessionario dovrà provvedere a sue spese a fornirsi di tutti gli stampati, i registri, ecc., necessari all'espletamento del servizio, così come previsti dal D.M. delle Finanze.
7. Lo stesso dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, a munirsi dei bollettini per il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche conformi a quanto prescritto dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2001 pubblicati sul S.O. n. 272 della G.U. n.293 del 18/12/2001. Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato sarà approntato a cure e spese della società incaricata.
8. Tutto il materiale utilizzato, così come la sua elaborazione, rimangono di proprietà del Comune che ne entrerà in possesso al termine delle operazioni entro 15 giorni dalla scadenza del contratto senza che la ditta incaricata possa trattenere alcunché presso se stessa.

#### **Articolo 15- Ulteriori obblighi**

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assume la completa responsabilità e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti alla gestione stessa della gestione dei canoni oggetto dell'appalto.
2. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune;
3. Elege, per tutta la durata della concessione il proprio domicilio presso il quale l'Amministrazione Comunale può indirizzare avvisi, richieste atti ed ogni altra comunicazione. E', in ogni caso, facoltà del Comune inviare le comunicazioni alla sede legale del Concessionario;
4. Si obbliga alla scadenza del contratto in essere a portare a termine le procedure già iniziate per eventuali residui di gestione, fino alla riscossione e/o inesigibilità.
5. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a nominare in sede locale apposito responsabile munito di procura, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio. Detto funzionario deve trasmettere al Responsabile del Servizio Tributi entro il mese di Gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione e con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute idonee per il miglioramento funzionale del servizio. La Ditta risponderà di eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o mancato esercizio delle disposizioni di legge;
- a designare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- a segnalare alla Polizia Municipale tutte le presunte violazioni rilevate per l'adozione degli opportuni provvedimenti. La Polizia Municipale, su indicazione del Concessionario, procederà al controllo di occupazioni temporanee e permanenti abusive di spazi od aree pubbliche e redigerà i processi verbali di contravvenzione;
- a consegnare al Comune, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, gli archivi, le banche dati utilizzate durante la gestione del servizio, le relative specifiche dei tracciati record e le mappe.

#### **Articolo 16 - Prescrizioni in merito alla sicurezza**

1. L'Aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, a:
  - a) predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  - b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si specifica che il **Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI**, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

#### **Articolo 17 - Sede Operativa – Sportello al pubblico**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito in Casagiove collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici compresi gli uffici comunali) o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone parcheggio ed in regola con le norme per l'accesso a favore delle persone disabili.
2. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario può allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza per un periodo comunque non superiore a tre mesi.
3. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una targa da cui si evinca chiaramente il servizio svolto per conto del Comune di Casagiove e l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
4. Presso l'ufficio dovranno essere esposti, per la consultazione:
  - Le tariffe approvate dall'ente;
  - I regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
  - L'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
  - Il Registro delle commissioni di affissione;
5. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività (telefono, mail, posta elettronica certificata, ecc..).

6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato alla massima correttezza e disponibilità.
7. Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del predetto ufficio per la gestione dei servizi, sia con accesso diretto che telefonico, negli orari e nei giorni proposti in sede di gara, garantendo comunque un'apertura non inferiore a 20 ore settimanali distribuiti in cinque giorni. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze devono essere preventivamente concordate con il responsabile competente, con un preavviso di almeno sette giorni, anche al fine di darne adeguata e diffusa informazione all'utenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
8. L'aggiudicatario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordando con il comune le specificità e renderla disponibile presso il recapito.

#### **Articolo 18 - Personale**

1. Il Concessionario deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate.
1. Il personale assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene il Concessionario sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni dei contratti collettivi. Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicataria uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. **(Clausola sociale)**
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici presso terzi sono ad esclusivo carico della società incaricata, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società aggiudicataria ed il personale assunto. Nessun diritto potrà essere fatto valere dal personale del concessionario o da terzi verso il Comune.
3. Il Concessionario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti di contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
4. Tutto il personale agisce sotto la diretta responsabilità del concessionario.
5. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, è munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
6. Il personale, durante il servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. La Ditta si impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per il concessionario.
7. Il personale addetto alle affissioni deve indossare durante il servizio apposita divisa ed assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. E' fatto divieto, inoltre, al predetto personale di imbrattare il suolo pubblico con residui di manifesti.

8. La società incaricata è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per colpa del personale addetto al servizio e solleva comunque il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio dell'incarico, sia civile che penale.

### **Articolo 19 - Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**

#### **Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casagiove nella persona del SINDACO pro tempore, con sede in Via IOVARA al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, pec: [protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it)

#### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") è il Dott. Raffaele Rosolia può essere contattato tramite e-mail: [studiorosolia@pec.it](mailto:studiorosolia@pec.it)

#### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati di natura personale forniti, saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare esclusivamente le attività di relative alla presente selezione, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei partecipanti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta procedura. I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti i cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

#### **Base giuridica del trattamento art. 6 GDPR:**

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Comune di Casagiove per adempimenti operativi, amministrativi e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali finalizzate all'espletamento della procedura in oggetto.

I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa definizione della procedura, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all'attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, GDPR.)

#### **Diritto di reclamo**

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

### **Art. 20 - Trattamento di dati personali e riservatezza**

1. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

2. L'aggiudicatario dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.
3. E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
4. La designazione di Responsabile del trattamento dei dati avrà durata fino al termine dell'attività svolta dall'aggiudicatario, tenuto conto anche di eventuali proroghe contrattuali.
5. Per i servizi oggetto di concessione stante la traslazione in capo all'aggiudicatario di potestà proprie dell'Ente Locale, in forza del contratto sottoscritto lo stesso acquisirà la titolarità del trattamento dei dati personali congiuntamente al comune per l'intero periodo di durata dell'incarico; sarà pertanto tenuto ad osservare le medesime disposizioni concernenti la protezione dei dati personali originariamente in capo alla stazione appaltante. La titolarità del trattamento sarà limitata ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; al termine dello stesso, la titolarità tornerà in capo alla stazione appaltante e l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare tutti i documenti e i dati trattati in formato intellegibile.
6. L'aggiudicatario ha l'obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso l'aggiudicatario dovrà preventivamente informare il comune per valutare congiuntamente eventuali interventi a protezione dei dati personali trattati.
7. Il comune, per il tramite del proprio Responsabile Protezione Dati, si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno rispetto delle norme di legge.
8. L'inosservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte del Concessionario, l'obbligo per lo stesso di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione

La società aggiudicataria, oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nel presente capitolato, si obbliga a designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del richiamato Regolamento UE 679/2016. La ditta appaltatrice ed i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'appalto. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "protezione dei dati personali".

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente/collaboratore per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, la ditta appaltatrice è tenuta ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

#### **Articolo 21- Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi); essa è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.
7. Nel caso in cui, al termine della concessione, residuassero attività da svolgere riferibili ad annualità precedenti ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 5, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.
10. L'aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario stesso.

#### **Articolo 22 – Responsabilità della ditta aggiudicataria verso terzi – polizza assicurativa**

1. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione degli impianti affissionali.
2. La Concessionaria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.
3. La Concessionaria stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto d'appalto che dovrà coprire l'intero periodo della concessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
5. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.

#### **Articolo 23 - Risoluzione del contratto**

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., qualora a titolo esemplificativo l'Aggiudicatario:

- non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;

- per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune;

- vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio in parola mediante sub-concessione non autorizzata - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

4. Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rubricato "Risolubilità del contratto per inadempimento" per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fattispecie non esaustive:

a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

b. utilizzo di personale non dipendente del Concessionario, anche in una sola occasione;

c. fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;

d. instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale dell'aggiudicatario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune di Casagiove ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;

e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;

f. mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;

g. ulteriori inadempienze dell'Aggiudicatario dopo la comunicazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno;

h. inadempimento che si protragga per oltre tre giorni;

i. grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato;

j. il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto specifico di valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo;

k. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione Comunale;

l. violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

m. comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;

n. quando l'impresa si renda colpevole di frode;

o. insussistenza dei requisiti dal capitolato per l'ammissione alla gara;

p. interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;

q. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;

Nei casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

La risoluzione del contratto provoca la cessazione dell'aggiudicatario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

6. In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall'esperimento di procedura di gara.

**Oltre a quanto già previsto al precedente articolo, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.**

**La risoluzione non dà diritto alla Ditta aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o corrispettivo di qualsiasi .**

#### **Articolo 24 – Modifica del contratto – Risoluzione – Recesso**

Qualora nel corso del contratto il Comune dovesse accertare che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, potrà intimare con lettera raccomandata di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto del Comune di affidare a terzi il servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In ogni caso, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. La risoluzione comporta il risarcimento del danno da parte dell'Appaltatore.

Si applicano gli artt. 106 commi da 1 a 11, 107 – 108 e 109 de D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 1671 c.c.

#### **Articolo 25 – Inadempienze e penali**

1. Qualora durante il periodo della concessione del servizio fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto del concessionario a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione di penalità da determinare con provvedimento dirigenziale per inadempienze contrattuali, di cui si elenca la seguente casistica:

- a) penalità da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna violazione per infrazioni all'obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio, fatto salvo il maggior danno;
- b) penalità pari ad euro 1.000,00, per ogni impianto, per mancata manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni o installazione e messa in opera di impianti non corrispondenti ai requisiti indicati del presente di capitolato d'onere;
- c) penalità pari ad euro 10.000,00 per mancata consegna degli archivi, banche dati, documenti cartacei e su supporto informatico di cui al presente di capitolato d'onere alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata della concessione;
- d) penalità pari ad euro 300,00 per il mancato rispetto delle date di affissione per ogni singola campagna pubblicitaria;
- e) penalità da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00, per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle prestazioni di cui al Progetto Tecnico attraverso il quale il contraente ha conseguito l'aggiudicazione.

L'applicazione della penalità avrà luogo previa motivata contestazione degli addebiti da parte del Dirigente competente e l'assegnazione di 20 (venti) giorni di tempo al concessionario per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Le suddette penalità saranno applicate dal Dirigente dell'Area Finanziaria o suo delegato con semplice notifica scritta, denunciante il fatto accertato, senza altro provvedimento amministrativo o legale.

2. E' inoltre facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto al verificarsi di un inadempimento anche parziale o ritardato da parte del concessionario delle prestazioni contrattuali prescritte nel presente capitolato o nell'offerta presentata in sede di gara e comunque nel caso in cui una obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità stabilite. Al verificarsi di una delle ipotesi di inadempienza suddette, il Comune provvede alla relativa contestazione per iscritto, con assegnazione di un termine entro cui il concessionario è tenuto ad adeguarsi. Trascorso tale termine senza che il concessionario si sia adeguato a quanto richiesto, ovvero qualora gli inadempimenti si ripetano, il contratto si intende risolto a decorrere dal ricevimento da parte del concessionario della relativa comunicazione. La risoluzione del contratto non

dà diritto al concessionario a pretendere indennizzi o corrispettivi di qualsiasi natura. E' salvo in ogni caso il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Inoltre, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del personale dipendente) potesse incorrere. In caso di inattività, qualora l'Ente esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede alla ditta aggiudicataria il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora la ditta non proceda al pagamento l'Ente si rivale sulla cauzione. L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora la ditta non proceda al pagamento l'Ente si rivale sulla cauzione. **L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.**

#### **Articolo 26 - Decadenza**

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dall'espletamento del servizio per i sotto elencati motivi:
  - per non aver prestato la cauzione di cui all'art. 21 del presente Capitolato;
  - per non aver stipulato il relativo contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente;
  - per mancata integrazione del minimo garantito entro il 20 gennaio dell'anno successivo qualora le riscossioni annuali registrate sui conti correnti entro il 31.12 dell'anno di riferimento risultino inferiori al minimo garantito annuo;
  - per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
  - per aver reso false attestazioni in ordine a quanto richiesto dal Comune;
  - per aver conferito in tutto o in parte il servizio in appalto a terzi;
  - in caso di apertura di una procedura fallimentare e in caso di messa in liquidazione o nei casi di cessione dell'attività.
2. Si avrà decadenza del contratto se nel corso della gestione saranno emanate norme aventi come conseguenza l'abolizione del rapporto di convenzione. In tal caso il Concessionario non potrà pretendere dal Comune alcun indennizzo e/o risarcimento.
3. Nel caso di revisione delle tariffe e/o di assunzione di altro provvedimento discrezionale da parte dell'amministrazione comunale in merito alla disciplina del Canone unico, la percentuale dell'aggio risultante dalla gara non subirà alcuna variazione.

#### **Articolo 27 - Osservanza di leggi e regolamenti**

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia del Canone unico patrimoniale disciplinato dalla norma e successive modificazioni e integrazioni, nonché le singole disposizioni contenute nei regolamenti Comunali e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario è obbligato ad uniformare la gestione del servizio ai principi ed ai criteri dettati dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n.212.
3. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed applicare, per quanto di competenza, le disposizioni del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi di pubblicità, dei Regolamenti Comunali, ivi compreso il Regolamento generale di disciplina delle entrate e del Codice della Strada e successive modificazioni e/o integrazioni.
4. Qualsiasi adempimento relativo alle entrate oggetto del presente appalto, previsto dalla normativa vigente o che verrà previsto dalle norme emanate durante la vigenza della concessione, si intende a totale carico del concessionario, con relativa assunzione di responsabilità nei confronti dell'ente affidante e dei terzi.

#### **Articolo 28 – Divieto di cessione e di subappalto**

Considerata la particolare natura delle attività la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese, sia in maniera occulta, provocherà la decadenza della Ditta Aggiudicataria e lo scioglimento del contratto senza altre formalità a meno della contestazione/dimostrazione dell'esistenza del fatto.

#### **Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, etc) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

#### **Articolo 30 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la società affidataria, sia durante l'esecuzione del servizio che al suo termine, in ordine all'applicazione o all'interpretazione del capitolato d'onori e del conseguente contratto, il Foro competente è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

#### **Articolo 31 – Norme di rinvio**

Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, la Ditta Aggiudicataria si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- a) legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
- b) GDPR – Regolamento EU 679/2016 nonché D.lgs. 101/2018 di adeguamento del “Codice in materia di protezione dei dati personali;
- c) C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
- d) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza dei lavoratori;
- e) Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili,
- f) Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai regolamenti e tariffe comunali.